

Provvedimento n. 7998 (PI2648) CENTRO STUDI FERMI

L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 3 febbraio 2000;

SENTITO il Relatore Professor Marco D'Alberti;

VISTO il Decreto Legislativo 25 gennaio 1992, n. 74;

VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole, di cui al D.P.R. del 10 ottobre 1996, n. 627;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Richiesta di intervento

Con richiesta di intervento pervenuta in data 27 luglio 1999, integrata in data 2 agosto 1999, il Ministero della Sanità, in qualità di pubblica amministrazione, ha segnalato la presunta ingannevolezza, ai sensi del Decreto Legislativo n. 74/92, di un messaggio pubblicitario diffuso dal Centro Studi Enrico Fermi di Perugia attraverso il periodico *Il Fisioterapista* di maggio-giugno 1999, volto a promuovere corsi di preparazione in ambito sanitario svolti dalle scuole del Centro Studi Enrico Fermi di Perugia.

Nella richiesta si lamenta che il messaggio potrebbe indurre in errore i destinatari, in quanto lascerebbe intendere, contrariamente al vero, che il Centro Studi Enrico Fermi sia in possesso di autorizzazioni o riconoscimenti pubblici e che la frequenza dei corsi pubblicizzati permetta il conseguimento di titoli o abilitazioni per l'esercizio delle professioni sanitarie indicate nel messaggio, mentre a tal fine è necessario aver frequentato appositi corsi di livello universitario e aver conseguito i relativi diplomi universitari abilitanti. Si rileva, inoltre, che non risultano essere state individuate nuove figure professionali in ambito sanitario che possano essere ricondotte alla qualifica di "*assistente alla poltrona odontoiatrica*".

2. Messaggio

Il messaggio oggetto della richiesta di intervento consiste in un tabellare pubblicato sul periodico di settore *Il Fisioterapista* di maggio - giugno 1999, in cui, sotto l'intitolazione "*Centro Studi ENRICO FERMI - PERUGIA Legalmente riconosciuti*" e la headline in caratteri evidenti "*Scuola per massofisioterapisti e massaggiatori sportivi*", seguita dalla dicitura "*Scuole legalmente autorizzate per l'abilitazione all'esercizio professionale sull'intero territorio nazionale*", sono indicati una serie di istituti scolastici siti in Perugia, Ancona, Bologna, Napoli e Roma con la specificazione dei rispettivi settori di formazione, quali in particolare: "*Scuola per massofisioterapia e massaggiatori sportivi [...] per meccanici ortopedici ernisti [...] per podologi [...] assistente alla poltrona odontoiatrica*".

In calce, il messaggio reca l'affermazione "*Istituti legalmente riconosciuti [...] sede d'esami, anche di Stato*", seguita dall'indirizzo e dal numero telefonico del Centro Studi Enrico Fermi.

3. Comunicazione alle parti

In data 6 agosto 1999 è stato comunicato all'amministrazione segnalante e al Centro Studi Enrico Fermi di Perugia (di seguito, anche Centro Studi Fermi), in qualità di operatore pubblicitario, l'avvio del procedimento ai sensi del Decreto Legislativo n. 74/92, precisando che l'eventuale ingannevolezza del messaggio pubblicitario in esame sarebbe stata valutata ai sensi degli artt. 1, 2, e 3 del citato Decreto Legislativo, con particolare riguardo alle caratteristiche dei servizi offerti e dei risultati conseguibili attraverso gli stessi, alle qualifiche dell'operatore pubblicitario, nonché alla rilevanza delle omissioni informative riscontrabili.

4. Risultanze istruttorie

Nella richiesta di intervento il Ministero della Sanità ha evidenziato che il Decreto Legislativo n. 502/92 sul riordinamento didattico delle figure professionali in area sanitaria ha previsto come limite temporale per l'istituzione di detti corsi il 1° gennaio 1996, prescrivendo al contempo la cessazione di diritto dei corsi regionali attivati sulla base del preesistente ordinamento. Pertanto, nella succitata richiesta si conclude nel senso dell'impossibilità per qualunque istituto di carattere non universitario di rilasciare titoli che abilitino all'esercizio di una professione sanitaria, con particolare riguardo alle professioni di massofisioterapista, podologo e meccanico ortopedico ernista.

Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento, è stato richiesto al Centro Studi Fermi, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 627/96, di fornire informazioni in merito ai rapporti tra lo stesso Centro Studi e gli istituti scolastici indicati nel messaggio, alle attività formative svolte e all'eventuale possesso di riconoscimenti o accreditamenti pubblici in relazione alle medesime attività, all'abilitazione professionale a cui si fa riferimento nel messaggio, nonché alla circostanza che il Centro Studi Fermi sia sede d'esami per il conseguimento di diplomi legalmente riconosciuti.

Con memoria pervenuta in data 27 agosto 1999, l'operatore pubblicitario ha rappresentato, in sintesi, quanto segue:

L'Istituto Enrico Fermi Srl gestisce centri di formazione con sede principale in Perugia e altre sedi distaccate in Ancona, Bologna, Napoli e Roma. Gli Istituti Scolastici ubicati nelle città indicate sono gestiti da soggetti giuridici distinti dalla società Istituto Enrico Fermi Srl ma, essendo articolazioni del Centro Studi Fermi e coincidendo tutte le compagini sociali, rispondono tutti al rappresentante legale della società Istituto Enrico Fermi Srl;

gli Istituti scolastici del Centro Studi Fermi svolgono attività di formazione a diversi livelli, curando lo svolgimento di corsi di durata biennale, triennale e quinquennale. In particolare, detti Istituti sono abilitati a svolgere corsi quinquennali volti al conseguimento di diplomi di scuola secondaria superiore che consentono l'accesso all'università, nonché lo svolgimento in sede dei relativi esami. Inoltre, negli stessi si tengono anche corsi di durata annuale e biennale per massaggiatori sportivi e per massofisioterapisti. In relazione a questi ultimi, l'operatore pubblicitario ha allegato, tra l'altro, la seguente documentazione: a) una delibera della Giunta Regionale dell'Umbria datata 26 novembre 1996 che autorizza l'istituzione di un corso biennale per il rilascio del diploma di massofisioterapista e un ulteriore terzo per il diploma di massaggiatore sportivo; b) una delibera della Giunta Regionale del Lazio datata 26 settembre 1995 che autorizza l'istituzione di una scuola per podologi, condizionata alla stipula di un protocollo di intesa fra l'istituto Enrico Fermi e un'Azienda Sanitaria Locale specificamente indicata e all'approvazione da parte di un comitato tecnico scientifico del regolamento del corso, con la limitazione temporale indicata nel Decreto Legislativo n. 517/93; c) un Decreto Presidenziale della Giunta Regionale delle Marche datata 3 novembre 1996 che autorizza l'istituzione di una scuola triennale per il conseguimento della "*licenza di abilitazione nell'arte ausiliaria delle professioni sanitarie di massofisioterapia con annesso quarto anno per il conseguimento del diploma di massaggiatore sportivo*";

in relazione agli esami che gli studenti devono sostenere al termine dei corsi per massofisioterapia e massaggiatori sportivi, l'operatore pubblicitario ha rappresentato che gli stessi si svolgono con il corpo docente dell'istituto e la partecipazione di un rappresentante della categoria e un rappresentante della regione. La commissione esaminatrice della scuola di podologi è invece nominata dal Consiglio di Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Perugia. Secondo quanto dichiarato dall'operatore pubblicitario, l'abilitazione di cui si parla nel messaggio farebbe riferimento alla circostanza che il diploma o l'attestato di partecipazione al corso consente allo studente di inserirsi nel mercato del lavoro, "*in quanto direttamente abilitanti all'esercizio della professione*".

Con comunicazione del 1° ottobre 1999, il Ministero della Sanità ha trasmesso la seguente documentazione: a) una nota della Regione Marche datata 2 agosto 1999 e indirizzata allo stesso Ministero della Sanità da cui si evince che presso l'Istituto Enrico Fermi di Ancona i corsi per Podologi e per Meccanici Ortopedici Ernisti sarebbero cessati in ottemperanza all'articolo 6 del Decreto Legislativo n. 502/92, e la

stessa Regione avrebbe provveduto a invitare il Centro Studi Fermi ad apportare le dovute correzioni ai messaggi relativi ai corsi in ambito sanitario. Tale soppressione, tuttavia - si legge nella nota della Regione Marche - non sarebbe riferibile ai corsi per massofisioterapisti e massaggiatori sportivi, le cui competenze non sarebbero state assorbite da quelle del Fisioterapista, la cui qualifica si acquisisce con il conseguimento del diploma universitario. Infine, nella nota succitata si specifica che il corso per "assistente alla poltrona odontoiatrica" non sarebbe di competenza della Regione ma delle amministrazioni provinciali, alla stessa stregua dei corsi per "estetista"; b) due note dello stesso Ministero della Sanità datate 5 agosto 1997 e 22 ottobre 1997 e indirizzate agli Assessorati Regionali della Sanità con cui il Ministero della Sanità fornisce chiarimenti circa la definizione - con Decreto Ministeriale del 24 luglio 1996 - degli ordinamenti dei corsi di diploma universitario per la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione, ai sensi dell'articolo 6 del Decreto Legislativo n. 502/92 e successive modificazioni. Inoltre, nella nota del 22 ottobre 1997 il Ministero della Sanità ha ribadito il punto relativo alla cessazione di diritto dei corsi di formazione del massofisioterapista, qualificati nella nota come "*tecnici della riabilitazione*", richiamando a supporto di tale prospettazione la giurisprudenza del Consiglio di Stato, e segnatamente la sentenza n. 567 del 23 novembre 1985 che, in base alla legge n. 403/1971, ha ritenuto che l'attività svolta dal massofisioterapista ha natura giuridica di professione sanitaria e non è più una specialità dell'infermiere generico nell'arte del massaggio. Ad ulteriore riprova, il Ministero ha richiamato altresì il Decreto del Ministero della Sanità del 21 gennaio 1994 sulle prestazioni sanitarie rese dai professionisti esenti da imposta, che inquadra la figura del massofisioterapista tra le professioni sanitarie; c) due note dello stesso Ministero della Sanità datate 8 agosto 1997 e 15 ottobre 1997 e indirizzate all'Assessorato Regionale della Sanità delle Marche per significare l'inquadramento della figura tra il personale della riabilitazione con conseguente impossibilità di istituire nuovi corsi ai sensi del Decreto Legislativo n. 502/92 e cessazione di diritto di quelli esistenti.

Ad integrazione della documentazione innanzi illustrata, in data 8 ottobre 1999 il Ministero della Sanità ha trasmesso ulteriore documentazione consistente in un messaggio diffuso su *il Gazzettino* del 9 settembre 1999 volto a pubblicizzare un corso di durata biennale per massaggiatore e massofisioterapista, con rilascio di diploma finale del Centro Studi Fermi, nonché una nota della Regione Campania da cui si evince che, con riguardo alla sede campana del Centro Studi Fermi, la stessa non ha mai autorizzato i corsi riportati nell'inserzione pubblicitaria oggetto di valutazione, a eccezione di quelli per ottico e per odontotecnico.

Con richiesta inviata in data 7 dicembre 1999, l'Autorità ha chiesto precisazioni all'Associazione Italiana Terapisti della Riabilitazione (AITR) del Lazio in merito a eventuali analogie e differenze tra le figure professionali e le attività del fisioterapista da una parte e del massofisioterapista e massaggiatore sportivo dall'altra. L'Associazione indicata non ha fornito riscontro alcuno alla richiesta di informazioni.

In data 9 dicembre 1999, il Ministero della Sanità ha trasmesso una nota della Regione Lazio da cui si evince che l'Istituto Fermi è stato autorizzato dalla stessa Regione a svolgere esclusivamente un corso biennale per ottici e uno schema riepilogativo dei Diplomi Universitari dell'area sanitaria istituiti ai sensi del Decreto Legislativo n. 502 e successive modifiche.

5. Parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Poiché il messaggio oggetto del presente provvedimento è stato diffuso a mezzo stampa, in data 17 dicembre 1999 è stato richiesto il parere all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del Decreto Legislativo n. 74/92.

Nel parere pervenuto in data 28 gennaio 2000, l'adita Autorità ha ritenuto che il messaggio in esame costituisca una fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 1, 2, e 3 del Decreto Legislativo n. 74/92, in quanto non veritiero in ordine alle caratteristiche dei servizi offerti e dei risultati conseguibili attraverso di essi. Infatti, poiché le attività formative pubblicizzate riguardano professionalità sanitarie ricomprese nelle figure individuate a norma dell'articolo 6, comma 3, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, i relativi corsi - autorizzati con provvedimenti regionali anteriori al 1996 - devono ritenersi ormai privi di ogni effetto di legge; inoltre, non avendo l'operatore pubblicitario dimostrato la qualità di istituzione accreditata ai sensi della normativa vigente, i titoli rilasciati dal Centro Studi in questione non possono ritenersi idonei ad abilitare all'esercizio delle professioni sanitarie richiamate nel messaggio.

6. Valutazioni conclusive

Il messaggio in esame lascia intendere ai destinatari che gli istituti scolastici afferenti al Centro Studi Enrico Fermi di Perugia offrano alcune opportunità formative, tra cui la possibilità di conseguire diplomi di scuola superiore e alcune qualifiche professionali in ambito sanitario. In relazione a queste ultime, le diciture

riportate nel messaggio "*Legalmente riconosciuti*" e "*Scuola per massofisioterapisti e massaggiatori sportivi*", seguite dall'affermazione "*Scuole legalmente autorizzate per l'abilitazione all'esercizio professionale sull'intero territorio nazionale*" e dall'indicazione di altri corsi oltre a quello citato "*per meccanici ortopedici ernisti [...] per podologi [...] assistente alla poltrona odontoiatrica*", nonché dalla didascalia finale "*sede d'esami, anche di Stato*", per il contesto in cui sono inserite, lasciano altresì intendere che per svolgere le attività indicate sia necessario essere in possesso di una specifica abilitazione e che a tal fine siano stati predisposti i corsi pubblicizzati.

In merito alle qualifiche sanitarie prospettate, si evidenzia che, in forza dell'articolo 6, comma 3, del Decreto Legislativo n. 502/92, sono stati soppressi a far data dal 1° gennaio 1994 tutti i corsi di formazione in ambito sanitario relativi al personale infermieristico, tecnico e della riabilitazione. Con una serie di Decreti Ministeriali, sono stati successivamente riordinati i relativi ordinamenti didattici, come si evince anche dalla documentazione allegata in atti dal Ministero segnalante.

In base alla nuova disciplina, per poter svolgere le succitate professioni è necessario essere in possesso di un diploma universitario abilitante, mentre non sono previsti altri tipi di abilitazione. Così è, ad esempio per le figure professionali del Tecnico Ortopedico, ai sensi del Decreto Ministeriale 14 settembre 1994, n. 665, e del Podologo, ai sensi del Decreto Ministeriale del 14 settembre 1994, n. 666. Con particolare riguardo alle figure del massofisioterapista e del massaggiatore sportivo, inoltre, dalla documentazione trasmessa dal Ministero della Sanità e alla luce della normativa richiamata, nonché della giurisprudenza del Consiglio di Stato, risulta che anche tale professione è considerata "professione sanitaria", ricadendo nel regime previsto dal citato Decreto Legislativo n. 502/92. Ad ogni modo, indipendentemente dall'inquadramento che si riconosca, analogamente alle professioni sanitarie innanzi citate, lo svolgimento dell'attività professionale di massofisioterapista e massaggiatore sportivo non presuppone il conseguimento di particolari titoli abilitanti, come invece il messaggio in esame lascia intendere.

Nel corso dell'istruttoria è emerso che il Centro Studi Fermi svolge congiuntamente corsi volti al conseguimento di titoli di scuola superiore e attività di formazione che, in base alla normativa vigente - e segnatamente al citato Decreto Legislativo n. 502/92 e successive modificazioni e integrazioni - e conformemente alle linee interpretative adottate dal Ministero della Sanità, possono essere svolti attualmente soltanto da strutture universitarie o da altre strutture accreditate, secondo una procedura prevista con decreto del MURST e del Ministero della Sanità, all'esito dei quali è rilasciato un attestato abilitante alla professione.

In base alla documentazione acquisita in atti, gli istituti scolastici afferenti al Centro Studi Fermi non risultano in possesso degli accreditamenti richiesti dalla normativa vigente per lo svolgimento dei corsi indicati nel messaggio; inoltre, come si è detto, l'esercizio delle professioni indicate non risulta condizionato al conseguimento di titoli abilitanti.

Ne consegue che il messaggio in esame e, in particolare, il riferimento allo svolgimento di corsi che possono essere svolti soltanto da taluni soggetti o al ricorrere di taluni presupposti e il riferimento all'abilitazione all'esercizio professionale sull'intero territorio nazionale, è idoneo a indurre in errore i destinatari in merito alle caratteristiche dei corsi pubblicizzati e alle qualifiche conseguibili all'esito degli stessi.

Alla luce di tali considerazioni, il messaggio in esame risulta idoneo a indurre in errore i consumatori con riguardo alle caratteristiche e ai risultati conseguibili mediante la frequenza dei corsi pubblicizzati, potendo, per questo motivo, determinare un pregiudizio al loro comportamento economico. Questi, infatti, potrebbero essere indotti a iscriversi ai corsi pubblicizzati sulla base di presupposti in realtà inesistenti.

RITENUTO, pertanto, in conformità al parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, che il messaggio in esame è idoneo a indurre in errore i consumatori circa le caratteristiche dei corsi pubblicizzati e i risultati conseguibili, potendo per tale motivo pregiudicarne il comportamento economico;

DELIBERA

che il messaggio pubblicitario descritto al punto 2 del presente provvedimento, diffuso dalla società Istituto Enrico Fermi Srl, costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 1, 2, e 3 del Decreto Legislativo n. 74/92, e ne vieta l'ulteriore diffusione.

Il presente provvedimento verrà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 7, comma 11, del Decreto Legislativo n. 74/92, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE
Alberto Pera

IL PRESIDENTE
Giuseppe Tesaurò

* * *